

Quesito 2

Rif.	Q2/2016
	<p><i>Quesito: In quali casi le condotte sono da considerarsi come parte dello stabilimento?</i></p> <p><i>Presentazione/argomentazione della problematica:</i> Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio <u>al di fuori</u> degli stabilimenti soggetti al decreto.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come "stabilimento", "tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, <u>comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse...</u>[omissis]".</p> <p>E' definito "impianto", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, "un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, <u>le condotte</u>, ...[omissis]..... necessari per il funzionamento di tale impianto".</p> <p><i>Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.</i></p>